

Informativa 73/2020

15 Settembre 2020

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI COMMERCIALI DI GIUGNO 2020

Il D.L. n. 104/2020 estende l'elenco dei mesi per i quali è possibile fare valere il credito d'imposta sugli affitti commerciali, aggiungendo, a favore di **tutte le tipologie di imprese e professioni**, anche il mese di giugno. Disposizioni specifiche sono previste per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali è stato aggiunto anche il mese di luglio.

Rimangono invariati i soggetti, l'aliquota e i requisiti per beneficiare di tale credito.

Possono godere del credito coloro che abbiano conseguito **nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro**.

Questa condizione non si applica alle strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le strutture termali (novità introdotta dall'art. 77 del D.L. n. 104/2020).

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda rimane pari al **60 per cento del canone mensile** di locazione, di leasing o di concessione.

Per poter fruire del bonus è necessario aver subito, nel mese di interesse, una **diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta matura solo all'atto del pagamento del canone del mese di riferimento, pagamento che deve avvenire nel 2020.

Il credito è "spendibile" **in compensazione con modello F24** e il codice tributo varia a seconda del mese a cui si riferisce il canone: codice tributo 6920 per aprile, maggio e giugno; codice tributo 6914 per il mese di marzo.

Il credito **può essere ceduto al locatore**, ovviamente soltanto previo suo consenso ed in tal caso compensa parte del canone dovuto. Si dovrà pagare soltanto la differenza tra il credito d'imposta e il canone dovuto e sarà il locatore ad utilizzarlo in F24 con codice tributo 6931.